

# Somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio: quando sono soggette a tassazione?

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 23 Agosto 2022

L'imposizione è esclusa in caso di **somme riconosciute a titolo di danno emergente**, quali il **danno morale**, il danno **all'immagine**, nonché il danno **da perdita di chance**?

Sono non **tassabili le somme volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico** della contribuente, ossia il danno esistenziale per il disagio morale e l'alterazione della vita umana e professionale?

Il pregiudizio risarcito rimane imponibile ove si tratti di **perdita di redditi**?

Non è **tassabile il risarcimento del danno esistenziale** mentre sono **soggette a ritenute** le somme percepite dal contribuente a titolo di **risarcimento per la perdita di redditi da lavoro** (lucro cessante)?

## Assoggettabilità a tassazione di somme percepite a titolo di risarcimento: il principio

Tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta.

Infatti, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, **le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente.**



Pertanto, l'imposizione è esclusa in caso di somme riconosciute a titolo di **danno emergente, quali il danno morale, il danno all'immagine, nonché il danno da perdita di chance**<sup>[1]</sup>, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera.

Nel caso di specie, risultava necessario distinguere le poste risarcitorie riconosciute dal T.A.R. in base alla loro natura, ritenendo **tassabili quelle volte a sostituire reddito perduto**, costituente tipica ipotesi di lucro cessante, **e non tassabili quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente, ossia il danno esistenziale per il disagio morale e l'alterazione della vita umana e professionale.**

Non è, difatti, la natura risarcitoria della somma a escluderne l'imponibilità, ma **la natura del pregiu**

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento